

Interpello inammissibile anche per accertamenti su fatti precedenti

Un controllo per un determinato anno preclude la presentazione dell'interpello per un anno successivo se la situazione non è mutata

/ Gianpaolo VALENTE

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2016 in materia di interpelli dedica i paragrafi 2, 3 e 4 alle disposizioni procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello; occorre, a tal fine, fare riferimento alle previsioni contenute nei commi 3 e seguenti dell'art. 11 della L. 212/2000, negli artt. 2-5 del Titolo I del DLgs. 156/2015 e nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016. La nuova disciplina trova applicazione con riguardo alle istanze presentate a partire dal **4 gennaio 2016**.

Un primo aspetto di interesse riguarda la **preventività** dell'istanza di interpello e la non interferenza con le attività di controllo.

Tale circostanza è confermata dall'art. 2 comma 2 del DLgs. 156/2015; come osservato dalla richiamata circolare n. 9, per effetto delle novità del DLgs. 156/2015 e indipendentemente dalla tipologia di interpello, le istanze devono essere presentate:

- prima della scadenza dei **termini ordinari di presentazione** della dichiarazione se il comportamento oggetto di interpello trova attuazione mediante la presentazione della dichiarazione; non assumono rilievo i termini entro cui è possibile sanare l'omissione o correggere o integrare la dichiarazione presentata;
- **prima dell'assolvimento** dell'obbligo fiscale oggetto dell'istanza o comunque connesso alla fattispecie.

Nel sistema *ante* modifiche, per le istanze di interpello ordinario valevano gli ordinari termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, mentre per quelle di applicative vigeva la regola del "tempo utile", con presentazione 90 o 120 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, a seconda dei diversi tempi di istruttoria.

La circolare chiarisce, inoltre, che il riferimento alla dichiarazione vale sia per le istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all'IVA; anche per l'IVA, infatti, è con la dichiarazione che il contribuente dà definitiva attuazione al proprio comportamento, ancorché sia richiesta l'effettuazione di una serie di adempimenti preliminari rispetto a quello dichiarativo. Per le istanze che riguardano questioni che impattano su dichiarazioni relative a **più periodi d'imposta**, in caso di istanza presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione interessata dal quesito – di regola la prima dichiarazione – la circolare precisa che dovrà essere apprezzato l'interesse del contribuente a conoscere la risposta dell'Amministrazione finanziaria

“anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi”.

Quanto, invece, alla **non interferenza** con le attività di **controllo** di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza alla data di presentazione dell'istanza, si tratta di una delle cause di inammissibilità di cui all'art. 5 comma 1 lett. f) del DLgs. 156/2015.

Il riferimento all'attività di controllo va interpretato in senso ampio

In via preliminare, si osserva che la relazione illustrativa allo schema di DLgs. per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso – ripresa anche dalla circolare in commento – ha precisato che il riferimento alle “attività di controllo” va interpretato **in senso ampio** e comprende anche “l'avvenuta presentazione di istanze di rimborso o di annullamento, anche parziale, in autotutela, e le attività di accertamento tecnico di competenza dell'amministrazione procedente (incluse, per l'Agenzia delle Entrate, le attività propeedeutiche all'attribuzione della rendita catastale)”.

Sul punto, la circolare n. 9 osserva che l'**inammissibilità**:

- ricorre “non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi) purché l'istante ne sia formalmente a conoscenza”;
- opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell'istanza “ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l'altro, perfettamente sovrapponibili”.

L'esempio della circolare riguarda fattispecie suscettibili di **ripetizione nel tempo** come quelle che ricorrono in caso di detenzione di una partecipazione in una CFC e conseguente imputazione per trasparenza del reddito per le diverse annualità: secondo l'Agenzia delle Entrate, un controllo subito per un determinato anno preclude la possibilità di presentazione dell'interpello per un anno successivo, anche se l'istanza è preventiva, se non è mutata la situazione di fatto o di diritto. In tal caso, la circolare evidenzia il rischio che la risposta possa produrre effetti “non irrilevanti” sull'attività di controllo in corso e costituire strumento di “revisione” degli esiti del controllo stesso.